
OSSERVAZIONI e PROPOSTE DI MODIFICA

**in merito alla Bozza di Linee Guida applicative
dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni) come modificato
dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 7**

Roma – 22 gennaio 2014

Premessa

Il gruppo di lavoro "Qualifiche professionali in materia di restauro" è chiamato ad elaborare le **Linee Guida** per l'espletamento della procedura di selezione pubblica ai fini della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di **restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (tecnico del restauro)**, ai sensi dell'*art. 1, comma 1-ter, Legge 14 gennaio 2013, n. 7*.

Tale disposizione prevede che le linee guida siano predisposte dal Mi.B.A.C. **"sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative"**. Al riguardo, come Sindacati delle Costruzioni non possiamo non osservare negativamente che, nei fatti, le audizioni sono state aperte all'associazionismo in genere, anche a quello dell'ultim'ora, e non, come previsto dalla norma di legge, alle organizzazioni datoriali e sindacali effettivamente rappresentative e, contestualmente, firmatarie di CCNL.

L'aspetto più problematico in merito al riconoscimento della qualifica di restauratore consiste, a nostro avviso, nella valutazione dell'attività lavorativa.

In tale ambito – come ben sottolineato dal MiBAC nella **circolare n. 35/prot. 7412 del 12 agosto 2009** – il problema di verificare la capacità professionale dei singoli operatori del comparto *"è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario. Successivamente, l'applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici e della legge Merloni ha comportato che anche gli interventi conservativi venissero sottoposti alla disciplina degli appalti pubblici di lavori, ed affidati di regola mediante procedure di evidenza pubblica"*.

Sono così intervenuti nel nostro ordinamento il **D.M. 3 agosto 2000, n. 294** ed il **D.M. 24 ottobre 2001, n. 420** che hanno fornito una prima definizione delle figure di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali (articoli 7 e 8) nell'ambito della qualificazione delle imprese esecutrici di appalti pubblici per la categoria dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (OS2).

Come giustamente osservato – a nostro avviso – da alcuni "accreditati" addetti ai lavori, l'aver declinato la definizione delle suddette figure professionali quale sottoprodotto della disciplina degli appalti pubblici di lavori, ha fortemente distolto l'occhio dall'obiettivo primario di "qualificare" gli operatori del comparto restauro con riferimento alla sola **capacità professionale** pur evidenziando la norma, finalmente, la necessità della presenza di operatori specializzati nell'esecuzione di tali opere.

Il forte legame tra **qualifiche professionali** ed **appalti pubblici di lavori nei beni culturali** ha pervaso anche il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) nella regolamentazione della fase transitoria (art.

182) facendo emergere dicotomie inopportune nella valutazione dell'attività lavorativa svolta, quale elemento utile ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

Il D.M. n. 294/2000 definiva un'attività lavorativa come un'attività svolta "direttamente e in proprio" individuando la figura del restauratore esclusivamente nell'impresa individuale (di tipo artigianale), dando più che altro continuità ad una prassi, fin lì consolidata, di un comparto con poche gare e molti affidamenti diretti, per non dire fiduciari, da parte delle stazioni appaltanti. La novella del D.M. n. 420/2001 ha altresì individuato un'attività lavorativa svolta anche sulla base di contratti di lavoro subordinato o sotto forma di prestazione coordinata e continuativa.

Si è quindi preso atto che il comparto vede la presenza sia di imprese individuali "artigiane" sia di imprese strutturate "non artigiane" individuando nel limite dei **quattro addetti** la soglia di classificazione.

Ci pare poi opportuno sottolineare la rilevanza del comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 294/2000 come modificato dal D.M. n. 420/2001 che stabilisce nel 60% il minimo della presenza di manodopera "qualificata" (restauratori e collaboratori restauratori) nell'ambito di un'impresa con oltre 4 addetti.

In tale regolamentazione la norma è però rimasta silente in merito alla documentazione necessaria ai fini della verifica dell'attività lavorativa lasciando tale problematica aperta anche con la novella legislativa del 2004 riverberandosi sulla regolamentazione della fase transitoria (art. 182 del Codice).

Questo aspetto ha costituito uno degli elementi di maggior criticità della normativa emendata ed è stato da alcuni utilizzato ad arte **per ricreare un settore dei lavori dei beni culturali riservato "a pochi adepti" nel tentativo malcelato di "tagliare via" migliaia di "vere" professionalità nel tempo formatesi sul mercato.**

A nostro avviso, quindi, nella regolamentazione della procedura di selezione **si rende opportuno legare la qualificazione degli operatori alla reale capacità professionale come comprovata dall'esperienza formativa e/o lavorativa, fuori dalla logica di cui all'art. 29 comma 9-bis del Codice dei Beni culturali, tenendo altresì conto della tipologia di impresa esecutrice dei lavori nel singolo affidamento, di quella che è stata la "cruda" realtà del mercato del lavoro nel settore anche nell'applicazione del CCNL edilizia, per i lavori in OS2, che ha comunque avuto il merito di declinare contrattualmente le relative figure professionali del restauratore e del collaboratore restauratore.**

L'attività lavorativa

La legge 14 gennaio 2013, n. 7 nell'emendare l'art. 182 del Codice pur sciogliendo solo in parte questo nodo ha comunque definito, in via di principio, la tipologia della documentazione da prendere in considerazione.

Compito delle **Linee Guida** dovrà essere – a nostro avviso – quello di definire non solo la documentazione da prendersi a riferimento ma anche la metodologia con cui applicare il principio di cui all'art. 1, comma 1-quater, lettera c), della legge:

"l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;"

La valutazione dell'attività lavorativa dovrà ispirarsi necessariamente ai principi definiti nella Legge n. 7/2013.

Dovrà quindi prendersi in considerazione tutta quella documentazione legalmente valida afferente l'affidamento da "esaminare", sia essa già detenuta dalla Sovrintendenza sia comunque emergente dall'appalto stesso.

Come ben osservato dallo stesso MiBAC nella circolare n. 35/2009 la formula normativa, nel riferirsi agli "atti" ("emanati, ricevuti o anche custoditi"), persegue l'obiettivo di assicurare che il ruolo ricoperto dall'interessato risulti, ovvero possa desumersi, da una traccia documentale certa.

La stessa circolare riporta esempi di atti che possono (in diversa misura) assumere rilevanza:

- in ordine alla titolarità della ditta appaltatrice dei lavori di restauro ed alla posizione di direttore tecnico dell'impresa stessa: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestazione della SOA; atto costitutivo e statuto dell'impresa; provvedimento di aggiudicazione o affidamento dell'appalto; contratto di appalto; verbale di consegna lavori; autorizzazione ad eseguire interventi di restauro su beni culturali di proprietà privata;

- in ordine alla posizione lavorativa nei confronti dell'impresa: estratto del libro matricola, contratto di lavoro in rapporto di lavoro dipendente, contratto di collaborazione o lettera di incarico aventi data certa,. In ordine a quest'ultimo punto dovrà aversi cura di accertare, anche attraverso la comparazione degli atti risultanti dalle diverse esperienze lavorative e l'ordine cronologico, l'esatto ruolo in esse ricoperto dal candidato in quanto non sempre l'inquadramento assegnato al lavoratore, o la definizione del progetto o dell'incarico è corrisposto

“all’effettivo ruolo” ricoperto dal candidato nell’ambito del lavoro eseguito. La dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del direttore tecnico ufficialmente preposto, in merito al ruolo svolto dall’interessato se dal punto di vista della rilevanza del documento legale, potrà essere tenuto in conto in modo residuale, potrà però ragionevolmente supportare nella valutazione e nella ricostruzione del singolo curriculum anche in base ai dettami dell’articolo 5 del D.M. 420/2001 (modifica del D.M. 294 del 2000) in riferimento all’idoneità organizzativa dell’impresa che operi in OS2.

- in generale: una relazione ispettiva, un ordine di servizio, un verbale di collaudo, un consuntivo tecnico-scientifico, in cui si faccia menzione dell’interessato e del ruolo ricoperto nel lavoro; una comunicazione informativa sullo stato dei lavori, una richiesta di chiarimenti o istruzioni trasmesse dall’interessato (atto ricevuto dall’amministrazione); una pubblicazione, o qualsiasi altro documento assunto al protocollo della amministrazione pubblica competente, che dia conto dell’attività svolta dall’interessato.

Tuttavia, atti aventi un simile univoco significato, soprattutto con riferimento al periodo antecedente al 2002 non sempre esistono (per motivi diversi: dalla scarsa chiarezza normativa sulla portata dell’obbligo legale di predisporli, alla prassi operativa, all’incidenza della procedura degli scarti d’archivio, etc.).

La normativa di cui alla lettera b) del comma 1-quater, art. 1, fa riferimento esplicito alla diretta esecuzione dell’attività di restauro, ovvero all’effettivo possesso delle competenze professionali oggetto della selezione. Nella valutazione dei curricula dei candidati occorrerà quindi tener presente, in modo opportuno, il fatto che non sempre il ruolo di titolare dell’impresa soddisfa o esaurisca la necessaria ed adeguata organizzazione delle competenze per singola opera, presupponendo, in molti casi, la compresenza di più restauratori nell’ambito della singola opera. Tale previsione va considerata a prescindere da chi abbia svolto il ruolo di direttore tecnico o di progetto, o di aggiudicatario dell’appalto.

Riteniamo, quindi, non debba procedersi associando, in via di principio, la figura del restauratore nel titolare d’impresa o nel direttore tecnico, dando rilevanza ad una interpretazione del TAR del 2002 che riconosce alla *"responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento"*, **giustamente non più riportata nella nuova formulazione dell’art. 182**, una competenza riferibile alla capacità professionale direttamente espressa dall’operatore e svolta con responsabilità e capacità decisionale relativamente al lavoro svolto.

In tal senso ci viene in aiuto anche quanto disposto dal D.M. 3 agosto 2000, n. 294 che, in riferimento all’idoneità organizzativa delle imprese che operano in regime di appalti su opere cat. OS2 (art. 5), richiede una strutturazione minima

di personale "qualificato" con la possibile compresenza di più figure con le stesse competenze di restauratore conservatore e collaboratore restauratore (oggi tecnico restauratore).

Art. 5. Idoneità organizzativa

1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.

.....

4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.

Risulta evidente lo spirito con cui tale normativa si declina, volta ad ogni modo a riconoscere ai fini dell'esecuzione del restauro artistico su beni vincolati la necessità che ad eseguire l'intervento siano esclusivamente le professionalità idonee, limitandosi a dare delle indicazioni minime per le micro imprese e per le imprese medio grandi, ma ispirata comunque allo stesso principio di qualità e di professionalità.

Da ciò si evince come sia corretta e da tenere a riferimento l'ipotesi che, all'interno di una medesima opera, si possa - o si debba presumere - la compresenza di una o più figure specializzate indipendentemente dalla grandezza dell'impresa o dell'opera da eseguire.

È opportuno ribadire che **la procedura di evidenza pubblica si pone l'obiettivo di chiarire il ruolo ricoperto e le competenze richieste all'interessato nell'ambito del lavoro eseguito** ed in relazione esclusivamente ad interventi conservativi su beni vincolati, **non entrando nel merito né della tipologia né dell'adeguatezza dei rapporti di lavoro in essere per singola opera.**

Al riguardo la lettera b) del comma 1-quater precisa che è riconosciuta l'attività di restauro (come definita dalla lettera a) del medesimo comma) *direttamente ed effettivamente svolta dall'interessato in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o in forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.*

Occorre preliminarmente chiarire che in pochi casi è possibile individuare attraverso qualsiasi documentazione esistente e legalmente valida e ammissibile, ai sensi della novellata normativa, il ruolo svolto dal singolo candidato nell'ambito del lavoro eseguito e, quindi, chi abbia materialmente eseguito il lavoro. Ne

conseguire che, in base alla documentazione disponibile e qualora necessario, occorrerà, anche in tale ipotesi, **procedere in via di presunzione** operando un'attenta valutazione dell'attività lavorativa del candidato, tenendo anche conto della prassi del mercato del lavoro nel comparto del restauro.

Va poi sottolineato che la normativa, univocamente, ammette la certificazione o l'autocertificazione privata soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (art. 182, comma 1-sexies) e non anche per quella del restauratore conservatore.

In sintesi, i documenti di lavoro e di cantiere succitati sono utili a ricostruire le modalità con cui si è operato su un bene e con quali competenze.

A questo punto, è bene ricordare come sia complesso il mercato di settore e quante siano state fino ad oggi le tipologie di imprese, le modalità di assunzione ed i rapporti lavorativi.

Non sempre, infatti, i documenti di lavoro sono in grado di fornire in modo diretto ed esplicito il ruolo svolto dall'operatore, né è da ritenersi sufficiente valutare singolarmente ogni documento o contratto che verrà presentato per la selezione.

Spesso ci troviamo di fronte a **curricula** che mostrano un continuo alternarsi di tipologie contrattuali, inquadramenti diversi, addirittura anche in contraddizione gli uni con gli altri.

A tal proposito riteniamo sia opportuno valutare l'attività di restauro svolta non solo in modo **verticale**, per singola opera (verificandone la qualità dell'intervento e la durata), ma anche in modo **orizzontale**, considerando il **curriculum** lavorativo del candidato nella sua interezza. Ciò per estrapolare, al di là delle incongruenze legate in modo endemico al settore e che non sono assolutamente oggetto di questa procedura di selezione, la **ratio** che vi è dietro, mettendo in evidenza gli elementi che testimoniano per via documentale l'espressione e il riconoscimento della competenza professionale del restauratore e che perdurano per logica al di là dei dumping contrattuali sinusoidali di ogni singolo **curriculum**.

Per quanto riguarda le dichiarazioni e le attestazioni delle imprese, si ritiene debbano essere utilizzate proprio nella funzione di poter al meglio orientare le valutazioni suddette.

La disponibilità a fornire indispensabili informazioni relative l'attività lavorativa in possesso prevalentemente alle imprese "esecutrici", rischia di essere inficiata dalla preoccupazione registrata, da parte delle stesse aziende, di veder declinare l'oggetto della procedura di selezione per l'ottenimento delle qualifiche professionali dei singoli operatori in potenziali rivendicazioni di tipo giuslavorista.

Tali timori devono essere assolutamente appianati e chiariti in virtù del fatto che, le valutazioni e la qualifica verrà data come risultato di un ampio insieme di

valutazioni e deduzioni, che metteranno in relazione più elementi che non potranno certo esaurirsi nella scelta di una tipologia contrattuale o di un inquadramento salariale.

Al riguardo, sarebbe, infine, opportuno da parte dell'Amministrazione un impegno a dare alcune indicazioni alle imprese affinché favoriscano questa procedura di selezione per quanto attiene il loro coinvolgimento e mettano a disposizione, ove possibile, le informazioni necessarie in loro possesso in virtù del chiaro rimando espresso nella legge all'art. 1-quater.

In definitiva, laddove non risulti chiaro il ruolo del candidato nell'ambito del lavoro, si dovrà necessariamente procedere all'esame di tutta la documentazione disponibile per ricostruire la posizione da questi ricoperta operando, qualora necessario, per logica di presunzione.

L'identificazione del lavoro di restauro

Il primo aspetto da chiarire concerne l'identificazione del lavoro di restauro. Questo potrà avvenire tramite la produzione del certificato di buon esito ovvero di collaudo da parte dell'amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell'organo all'uopo incaricato. Ad essi è assimilabile qualsiasi provvedimento che dia atto della corretta esecuzione di lavori eseguiti su beni privati "vincolati" attraverso un appalto di diritto comune

Poiché la redazione dei certificati di buon esito si è consolidata solo verso la fine degli anni '90 (vedi Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 3 aprile 2002, n° 6), per i lavori precedenti, e comunque in mancanza di certificato, occorrerà procedere alla verifica della correttezza dei lavori svolti attraverso qualsiasi mezzo documentale scaturente dall'appalto, e ciò anche attraverso presunzioni volte a definire il buono stato di conservazione del bene oggetto dei lavori.

Con riferimento alla "regolare esecuzione" dell'attività, la lettera *b*) del comma 1-quater dispone che essa venga "certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica", a differenza del testo previgente dell'art. 182 del Codice che ne prevedeva la certificazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dalle scuole di restauro statale di cui all'art. 9 del D.lgs. 368/1998.

Tale disposizione va coordinata con la normativa prevista, al riguardo, dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) che dispone, all'art. 197, che ai contratti relativi ai beni culturali si applicano, fra l'altro, le disposizioni in materia di programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori (parte II, titolo III, capo I, del d.lgs.), tra le quali l'art. 141, relativo al collaudo dei lavori, e con la normativa

di cui al DPR n. 207/2010, attuativo del Codice dei contratti pubblici, tra cui può assumere rilievo la relazione tecnico-scientifica prevista dall'art. 250.

Una volta identificato il lavoro e verificatane la corretta esecuzione occorrerà procedere alla individuazione del ruolo svolto dal candidato nell'ambito dello stesso.

Definizione delle competenze

Nella definizione delle competenze riteniamo utile a definire l'orientamento che la Commissione potrà assumere per la selezione dei requisiti, il **D.M. 86 del 26 maggio 2009, art. 1 ed allegato "A"** ed il **documento "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro"** di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso d.m., approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 25 luglio 2012.

L'allegato "A" del D.M. 86/2009 delinea l'elenco di tutte le competenze e le attività che concernono "l'attività di restauro" presa in considerazione dalla stessa legge n. 7/2013 e ci aiuta a prendere in considerazione le innumerevoli operazioni che un restauratore conservatore può trovarsi a svolgere: dalla progettazione all'esecuzione diretta del restauro in tutte le sue fasi, alla documentazione, etc.

È evidente che non sempre è richiesto a tutti gli operatori, nell'ambito di un singolo affidamento, di doversi occupare di tutte le fasi del lavoro e, quindi, ricoprirle. Ciò che contraddistingue il restauratore è il suo alto livello professionale che gli consente di eseguire il lavoro assegnato in autonomia, cioè con capacità tale da poter decidere e gestire tutte le operazioni necessarie a completare l'intervento o parte dell'intervento conservativo.

L'articolo 2 del D.M. n. 86/2009 e relativo Standard professionale, invece, delineando la figura del tecnico del restauro, mette in evidenza proprio la mancanza di autonomia decisionale dell'operatore se non strettamente afferente alla realizzazione delle modalità dell'intervento indicate dal restauratore. Ne consegue, quindi, che questa è una figura che, per le sue stesse competenze, non opera per proprio conto o in assenza di un restauratore.

Queste valutazioni ci consegnano altre utili indicazioni per orientare e valutare i requisiti e i documenti previsti dalla legge per attestare l'attività lavorativa, in modo particolare per quanto attiene le modalità organizzative, le tipologie di contratti applicati e gli eventuali documenti di cantiere.

L'esperienza formativa

In merito alla valutazione della **"esperienza formativa"** riteniamo utile svolgere tutte le opportune verifiche con gli Enti Formativi e con le Regioni per scongiurare il rischio di applicare un punteggio in modo asettico a realtà formative variegata che non sempre confluiscono in modo diretto nello schema di punteggi per anno proposto dalla legge.

Le Linee Guida, inoltre dovrebbero esplicitare il più possibile e chiarire la cumulabilità dei punteggi formativi, specificando i casi in cui è possibile sommare percorsi formativi diversi fino ad un massimo di 200 punti e, invece, quando il punteggio, maturato all'interno della stessa agenzia formativa, totalizza la somma effettiva degli anni della durata del percorso formativo svolto.

La possibilità di cumulare più di un titolo è prevista dalla normativa ai fini di considerare la possibilità che percorsi formativi differenti possano integrarsi tra loro con l'obiettivo di poter utilizzare ai fini della qualifica le esperienze di studio svolte per aumentare o completare le conoscenze necessarie alle competenze previste per i profili professionali definiti dal D.M. 86/2009.

Il punteggio previsto per singolo ciclo formativo (unico corso o corso base più corso di specializzazione) verrà calcolato, sulla base dei corsi previsti dalla tabella 1, allegato B, dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 7, secondo la somma dei punteggi assegnati per singolo anno di corso; il punteggio previsto per cicli formativi diversi, invece, potrà cumularsi, nell'ambito dei punteggi suddetti, fino ad un massimo di 200.

I settori di competenza

Riteniamo, infine, che i settori di competenza di cui all'allegato B, paragrafo III, debbano essere accorpati a 6 come nella previsione normativa originaria e che, nell'inserimento dei candidati negli stessi debba essere definito il principio della "prevalenza" in base alla valutazione dell'esperienza formativa e/o lavorativa ovvero con possibilità di inserimento in più settori.

BOZZA rivista FeNEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 e ss.mm.ii. , concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

*

Indice

1. Premessa
2. L'evoluzione della disciplina
3. Tempi e modalità di conseguimento delle qualifiche professionali
4. Procedure per la presentazione e la valutazione delle domande
5. Le modalità di valutazione dei requisiti
 - 5.1. Il possesso di un titolo di studio
 - 5.2. L'inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni
 - 5.3. Lo svolgimento di un'attività di restauro
 - 5.3.1. Dimostrazione dell'attività svolta: dichiarazione dell'interessato e valutazione da parte della Pubblica Amministrazione
 - 5.3.2. Riscontro delle dichiarazioni con la documentazione ufficiale e ricorso a presunzioni logiche
 - 5.3.3. Ipotesi (straordinaria) della mancanza di documentazione ufficiale
 - 5.3.4. Rilevanza delle attestazioni già rilasciate e utilizzabilità della documentazione già trasmessa
 - 5.3.5. Metodologia per la valutazione del requisito
 - 5.3.6. Valutazione delle esperienze formative all'estero

**

Legenda: **A : da tagliare**

B: inserimenti

C: commento

**

1. Premessa

Le presenti Linee guida sono state elaborate sulla base della novellazione, ad opera dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 7 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (il cui comma 1-ter, ne prevede oggi espressamente l'elaborazione, seppur riferendole soltanto ad alcuni degli adempimenti previsti dall'articolo 182), e sostituiscono quelle a suo tempo elaborate con riferimento al testo previgente della disposizione (cfr.

Circolari del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali nn. 35, 36 e 39 del 2009).

Sono indirizzate agli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nonché delle Regioni e delle Province autonome) che esercitano funzioni di tutela dei beni culturali, ai fini del corretto espletamento degli adempimenti ad essi demandati dall'articolo 182, ma costituiscono anche un riferimento per gli operatori interessati al conseguimento delle qualifiche professionali.

Ai fini dell'adozione delle Linee guida (in forte ritardo rispetto al termine ordinario previsto dalla normativa, avendosi dovuto attendere, come analiticamente esposto in prosieguo, l'introduzione di alcune necessarie integrazioni al dettato dell'articolo 182), come richiesto dal citato comma 1-ter, sono state *“sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative”*.

2. L'evoluzione della disciplina

Per comprendere il senso della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in poi: Codice) e orientare in senso corretto la relativa interpretazione, è necessario ricordare che un intervento conservativo condotto dal restauratore di beni culturali¹ senza la necessaria capacità professionale può determinare il deterioramento o la perdita irreversibili dei valori culturali che le cose di interesse storico-artistico sono in grado di esprimere e che ne giustificano la qualificazione come “beni culturali”.

In questa prospettiva, deve altresì considerarsi che, con l'attuazione dell'art. 29, commi 7, 8, 9 e 9-bis, del Codice, la qualifica di restauratore si consegue ormai (fatta eccezione, appunto, per la fase transitoria) soltanto in esito a corsi di laurea magistrale, a corsi accademici di secondo livello, a corsi organizzati dalle Scuole di alta formazione degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in poi: Ministero), oppure da altri soggetti pubblici o privati all'uopo accreditati, che rilasciano diplomi di valore equipollente alla laurea magistrale. Anche i diplomati o laureati di detti corsi verranno inseriti nell'elenco, suddiviso per settori di competenza, tenuto dal Ministero e destinato ad accogliere i soggetti che conseguono le qualifiche, mediante provvedimenti ministeriali, in applicazione della disciplina transitoria (comma 1-bis).

Parimenti, superata la fase transitoria, il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore avviene in esito alla formazione disciplinata dalla normativa regionale, sulla base

¹ Come più ampiamente precisato in prosieguo, il restauratore di beni culturali, in forza dell'art. 29, commi 6 e 7, del Codice e del regolamento attuativo di cui al d.m. MiBAC/Università 26 maggio 2009, n. 86, è l'unico soggetto abilitato, per quanto concerne i beni culturali mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, ad eseguire interventi di manutenzione e restauro (ivi comprese le direttive agli eventuali collaboratori restauratori e la vigilanza sul corretto svolgimento della loro attività) e ad elaborare la scheda tecnica di cui all'articolo 202, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, Dlgs 163/2006, che descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni; inoltre il restauratore di beni culturali può espletare anche attività di progettazione, direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico (art. 202, comma 3) partecipare come direttore operativo all'ufficio del direttore dei lavori (art. 202, comma 5).

dei criteri definiti in attuazione dell'articolo 29, comma 10. Anche per i collaboratori restauratori è prevista l'attribuzione della qualifica mediante provvedimenti ministeriali e la predisposizione di un elenco presso il Ministero (articolo 182, comma 1-*octies*).

La disciplina attuale è il risultato di un'evoluzione che parte da lontano.

L'Italia ha sempre vantato una formazione nel campo del restauro di grande eccellenza, grazie ad Istituti dello Stato preposti alla tutela e al restauro dei beni culturali, come l'Istituto Centrale del Restauro - I.C.R. (oggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - I.S.C.R.), l'Opificio delle Pietre Dure - O.P.D. e l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro - I.C.P.L. (oggi, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario- I.C.R.C.P.A.L.), che fin dalla loro istituzione hanno considerato l'aspetto formativo uno dei doveri più importanti, tanto da istituire al loro interno corsi di restauro. Da un confronto storico con la disciplina delle libere professioni, appare tuttavia subito evidente che lo Stato ha sì istituito le scuole di restauro, ma non ha riservato ai diplomati di dette scuole l'esercizio della professione di restauratore, attraverso l'obbligo di iscrizione ad un ordine o collegio professionale. Il ritardo con cui sono stati definiti standard formativi e professionali. Ciò ha reso possibile lo sviluppo in più ambiti di corsi di formazione con criteri formativi propri non uniformi tra loro, di diversa durata e contenuto, che ha determinato nel tempo l'immissione sul mercato di operatori con vari livelli di preparazione, che, in mancanza di una disciplina normativa, hanno tutti potuto autodefinirsi restauratori.

La mancanza di regolamentazione per l'accesso al settore ha quindi fatto emergere negli anni molte criticità dovute soprattutto ad una Un la formazione, frutto di una tradizione nata nell'ambito delle attività artigianali ed artistiche molto diversificata ed a molto diversificata dunque unita alla proliferazione di insegnamenti a vari livelli, ed un mercato del lavoro estremamente frammentato, soprattutto a seguito delle numerose esternalizzazioni che hanno incrementato la domanda di operatori specializzati. hanno spinto negli anni i professionisti più accreditati a riunirsi in associazioni di categoria come l'A.R.I (Associazione Restauratori d'Italia) e l'A.R.A.B. (Associazione Restauratori beni Archivistici e Librari), che hanno iniziato a sostenere con forza la necessità di istituire un albo professionale, come è accaduto negli altri paesi europei. La collaborazione con E.C.C.O. (*European Confederation of Conservators Restorers*) ha ulteriormente rafforzato l'esigenza di avere in Italia una professione normata che, pur valorizzando le capacità effettive degli operatori, tenga conto anche del livello e del tipo della formazione acquisita.

Il riconoscimento dell'importanza del percorso intrapreso dalle Scuole di Alta Formazione e di Studio dello Stato è presente nell'articolo 9 del d.lgs. n. 368/1998, che le individua tra le funzioni istituzionali di I.C.R., O.P.D. ed I.C.P.L., e stabilisce anche che detti istituti organizzino corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possano, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. Questa previsione normativa, oltre a permettere feconde collaborazioni a vari livelli, ha indicato la prospettiva dell'incontro tra i percorsi formativi di eccellenza del settore del restauro e le istituzioni formative di più elevato profilo, a partire da quelle dell'ordinamento universitario.

Tale lettura qui esposta, riepilogativa della disciplina, fornisce un'interpretazione dei "fatti" non richiesta ai mandati della "gruppo di lavoro" e soprattutto snatura le finalità stesse della legge che considerano equipollenti titoli ed esperienze diverse che non possono in nessun modo qui essere descritte già in modo discriminatorio.

Nonostante il d.m. 3 agosto 2000, n. 294 (ossia il “Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”, attuativo dell’art. 8, comma 11-*sexies*, della legge n. 109/1994, c.d. Merloni) abbia fornito un primo parametro normativo di idoneità riguardo ad alcune categorie di operatori **referito esclusivamente all’affidamento di appalti pubblici di beni culturali**, per salvaguardare il patrimonio culturale italiano (attraverso la qualità degli interventi conservativi), la necessità di analizzare le capacità professionali di tutti gli operatori del restauro e di disciplinare conseguentemente il tipo di formazione necessaria per conseguire la qualifica di restauratore di beni culturali, partendo dall’esperienza delle Scuole del Ministero, è stata nel tempo avvertita in modo sempre più pressante.

Finché il d.lgs. n. 42/2004, che ha approvato il Codice, ha dedicato l’intero articolo 29 alla conservazione del patrimonio culturale ed alla coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, nella quale la conservazione si declina (comma 1). In particolare, al comma 4 dell’articolo 29, prende corpo la definizione del restauro come di “*un intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali*”; secondo il comma 5, al Ministero compete la definizione, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università, delle “*linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali*”; mentre il comma 6 stabilisce che “*gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia*”. La definizione dei “*profili di competenza*” dei “*restauratori*” e degli “*altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione*” dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) è demandata, dal comma 7, ad un regolamento interministeriale².

I commi 8 e 9 dell’ articolo 29 sono di fondamentale importanza per gli sviluppi della normativa in materia di formazione del restauratore di beni culturali; il comma 8 demanda ad un regolamento interministeriale la definizione dei “*criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro*”; il comma 9 stabilisce che l’insegnamento del restauro è impartito dalle Scuole di alta formazione e di studio del Ministero e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati (ivi comprese, si sottintende, le Università e le Accademie di belle arti), ribadisce che il regolamento definisce “*le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti*” formatori, “*le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato*”, precisando che il titolo accademico rilasciato in esito al superamento di detto esame è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale³.

² Il regolamento attuativo dell’articolo 29, comma 7, del Codice, è stato adottato con il d.m. Ambiente/Università 26 maggio 2009, n. 86.

³ Il regolamento attuativo dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice, è stato adottato con il d.m. MiBAC/Università 26 maggio 2009, n. 87; la disciplina regolamentare attuativa si completa con i d.m. Università/MIBAC 2 marzo 2011, sulla laurea magistrale a ciclo unico in restauro, e 23 maggio 2011, n. 81, sul diploma accademico di secondo livello in restauro.

In base al d.m. n. 87/2009, le Scuole di Alta Formazione del Ministero, molte Università ed Accademie di Belle Arti, nonché alcuni Istituti regionali o privati, hanno intrapreso la riorganizzazione dei corsi, ottenendo, da parte della Commissione Tecnica all'uopo prevista dall'articolo 5 del predetto regolamento, a seconda dei casi il parere di conformità o il vero e proprio accreditamento richiesti dalla normativa, per poter istituire ed attivare i corsi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale)⁴. I primi corsi, avviati in via sperimentale, sono stati completati lo scorso anno; numerosi corsi stanno procedendo verso l'esame finale abilitante.

Nel percorso di riordino del quadro normativo, dopo aver disciplinato la formazione dei futuri restauratori, si è cercato di dare ordine alla situazione pregressa esistente sul mercato del lavoro, mediante l'articolo 182 del Codice, che prevede un complesso sistema di valutazione basato sui titoli di studio, sull'attività svolta e sul superamento di prove di idoneità, a seconda delle singole situazioni individuali, finalizzati al conseguimento delle due qualifiche di "restauratore di beni culturali", e di "collaboratore restauratore di beni culturali".

L'articolo 182, si è detto, è stato più volte modificato.

Dopo che, con il d.m. MiBAC/Università 30 marzo 2009, n. 53, era stata disciplinata la prova di idoneità utile all'acquisizione di tali qualifiche, e che, sulla base di apposite Linee Guida (circolari n. 35, 36 e 39 del 2009), a partire dal settembre 2009, era stata avviata una procedura di selezione telematica delle domande volte al conseguimento delle qualifiche, le Commissioni parlamentari di settore hanno approvato nel settembre 2010 due mozioni parlamentari, distinte ma di contenuto conforme, volte a sollecitare il Governo a rivedere la disciplina legislativa (in quanto ritenuta troppo restrittiva e penalizzante per alcune categorie di operatori).

La procedura di selezione pubblica è stata sospesa nel novembre 2010, ed è iniziato l'iter volto alla revisione dell'articolo 182, definito con la legge n. 7/2013, che prevede, sulla base di nuovi requisiti, una (nuova) procedura di selezione pubblica, da concludersi entro il 30 giugno del 2015.

Per conseguire le finalità prevista dalla legge, con decreto del Segretario Generale in data 5 febbraio 2013, è stato costituito il gruppo di lavoro "Qualifiche professionali in materia di restauro", al fine precipuo di elaborare le linee guida (previste dall'articolo 182, comma 1-ter) necessarie ad avviare l'apposita procedura di selezione pubblica finalizzata alla valutazione dei titoli, delle attività e alla attribuzione dei punteggi, e di monitorare l'attuazione delle diverse procedure attuative dell'articolo 182.

Un'ultima modifica, che recepisce anche prime indicazioni fornite dal gruppo di lavoro, è intervenuta ad opera del d.l. n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013, per quanto concerne l'articolazione delle qualifiche professionali nei distinti settori di competenza **relativi agli elenchi istituendi presso il Ministero dei nominativi di tutti gli operatori in possesso di qualifica professionale in restauro riconosciuta in base alla normativa vigente ed all'esito di suddetta procedura di verifica dei requisiti.**

La disciplina transitoria vigente è dunque il risultato della reiterata modifica del testo originario dell'art. 182 (d.lgs. n. 42/2004), ad opera delle complessive novellazioni del Codice

⁴ Un "Elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei Corsi di Formazione dei Restauratori", nelle more della formalizzazione dei conseguenti decreti interministeriali, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 28 marzo 2013.

(d.lgs. n. 156/2006 e d.lgs. n. 62/2008) e degli interventi puntuali (d.l. n. 300/2006, convertito in legge n. 17/2007, d.l. n. 194/2010, convertito in legge n. 25/2010, legge n. 7/2013, d.l. n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013) che si sono succeduti, ispirati da visioni dell'assetto da dare al settore non sempre del tutto coincidenti.

Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 182 è complessa e può dare adito a difficoltà o incertezze interpretative.

Nei paragrafi seguenti si cercherà di facilitarne una corretta applicazione.

3. Tempi e modalità di conseguimento delle qualifiche professionali

L'articolo 182 del Codice comprende l'intera disciplina transitoria del conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Si tratta di una disciplina che tiene conto delle capacità ed esperienze acquisite dagli operatori interessati nel periodo precedente la piena attuazione dell'art. 29, commi 7, 8, 9 e 9-bis, del Codice; con la conseguenza che, a regime, vale a dire una volta conclusa la fase transitoria, per il conseguimento delle qualifiche occorrerà far riferimento esclusivamente all'articolo 29 ed alle disposizioni regolamentari attuative.

Le modalità previste per acquisire "in via transitoria" le indicate qualifiche sono due: selezione pubblica e prova di idoneità.

La disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è contenuta nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies ed 1-novies, mentre quella per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è contenuta nei commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies, dell'articolo 182.

In particolare, la qualifica di restauratore di beni culturali può essere acquisita:

a) in esito ad apposita selezione pubblica (commi 1-bis ed 1-ter); si tratta della modalità aperta a tutti gli interessati che possano vantare i titoli previsti dalle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato B al Codice, nella misura ivi stabilita;

b) previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività, da parte di coloro che abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies (comma 1-quinquies, primo periodo); si tratta della modalità che consente di conseguire la qualifica superiore a coloro i quali abbiano previamente conseguito, in esito ad apposita selezione, quella inferiore;

c) attraverso il superamento di una "distinta" prova di idoneità, anch'essa con valore di esame di Stato abilitante, che si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello (Università o Accademie di belle arti), a cui possono accedere coloro che "*entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter (...) abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.*" (comma 1-quinquies, secondo e terzo periodo); si tratta della modalità riservata a coloro i quali abbiano conseguito, secondo gli ordinamenti esistenti prima della piena attuazione dell'articolo 29, commi 8, 9 e 9-bis, un titolo, universitario o accademico, in qualche misura attinente alla formazione specifica che deve ormai possedere il restauratore.

La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali può essere acquisita:

a) in esito ad apposita selezione pubblica, da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1- *sexies*;

b) previo superamento di una prova di idoneità, da coloro che abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 (comma 1-*septies*).

Dalle disposizioni dell'articolo 182, nel testo vigente, si evince che:

- le (presenti) linee guida, definite con decreto ministeriale, sono contemplate espressamente nel comma 1-*ter*, e quindi formalmente riferite all'espletamento della selezione pubblica finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore; peraltro, quanto in esse precisato vale, per evidenti esigenze di buon andamento legato all'uniformità delle valutazioni, quale indirizzo interpretativo con riferimento all'insieme dei procedimenti da porre in essere in attuazione dell'articolo 182;

- la qualifica di restauratore di beni culturali si acquisisce per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nella Sezione II dell'allegato B (comma 1); pertanto, l'interessato dovrà indicare nella domanda **l'elenco del settore o i settori specifici per nei quali, una volta conseguita la qualifica, intende essere inserito**; analoga distinzione non vale per i collaboratori restauratori;

se è vero che la legge non risolve completamente il lecito dubbio interpretativo, relativo ai settori di competenza, cioè in che momento della procedura si debba far loro riferimento, è bene ricordare che le modifiche all'art. 182 contenute nella legge 7/2013 hanno come principale finalità quella di considerare il settore del restauro in modo più oggettivo rispetto alla normativa precedente, cioè analizzarlo tenendo conto delle effettive prassi sviluppate negli ultimi decenni. Poiché, infatti, la norma risultava troppo rigida e poco si prestava a restituire con equità la fotografia del comparto, è indispensabile, per rimanere fedeli alla volontà del legislatore, mettere a punto una procedura che sappia riconoscere i percorsi formativi e le esperienze lavorative fin qui effettivamente maturate, fatte per lo più di curricula plurisettoriali. È chiaro, quindi, che non è nella fase di attestazione che ci si debba riferire ai singoli settori di specializzazione, ma più correttamente nella fase di costruzione degli elenchi ministeriali che avranno un'altra finalità, conseguente ma distinta dalla prima.

- la data del 30 giugno 2015 costituisce il termine entro cui (secondo il comma 1-*bis*) dovrebbe concludersi la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore; manca nella disposizione l'indicazione di una scadenza per le altre modalità di conseguimento delle qualifiche; va sottolineato che la data ultima di maturazione di alcuni requisiti è il 31 dicembre 2014, e pertanto l'espletamento e la conclusione delle procedure sono condizionati da detto termine;

- la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nella attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nella Sezione I dell'allegato B (comma 1-*ter*); le modalità di svolgimento delle prove di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali con valore di esame di Stato abilitante (sia quella riservata a coloro che abbiano previamente acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del comma 1-*sexies*, sia la "distinta" prova di idoneità che si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi universitari o accademici di secondo livello, ai sensi del comma 1-*quinquies*) vengono definite con decreti del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata;

- le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali vengono definite con un ulteriore decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata (comma 1-*septies*).

Va sottolineato che le modifiche normative hanno via via ampliato i requisiti utili ed i termini per la loro maturazione ai fini del conseguimento delle qualifiche.

In particolare, ai sensi del comma 1-*ter*, la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore dovrà considerare anche:

- i titoli di studio conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012;
- l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della legge n. 7/2013 e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, il comma 1-*septies* ha previsto una prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore da parte di coloro i quali abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. C'è poi da tener conto della consequenzialità esistente tra le procedure di individuazione dei collaboratori restauratori e la valutazione del possesso della relativa qualifica ai fini del conseguimento di quella di restauratore.

Alla luce di dette modifiche, le procedure si articoleranno in distinte fasi, al termine delle quali verranno formalizzati i provvedimenti (commi 1-*bis* e 1-*octies*) di inserimento degli interessati nei rispettivi settori dell'elenco.

Di seguito si indicano dette fasi. La sequenza cronologica si desume, in alcuni casi, dal nesso di presupposizione esistente tra diverse fasi e dai termini previsti dalla legge, oltre che da esigenze di ottimizzazione dell'attività amministrativa.

1. Verrà anzitutto avviata la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, cui possono partecipare coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1-*sexies*; l'espletamento di tale procedura, in via telematica, consentirà anche di individuare i soggetti ai quali è riservata la prova d'idoneità per conseguire la qualifica di restauratore, di cui al comma 1-*quinquies*.

2. Verrà quindi avviata la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore, per coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*ter*; la procedura, in via telematica, verrà da subito aperta alla partecipazione sia di coloro i quali siano già in possesso dei requisiti richiesti, sia di coloro i quali contino di conseguirli entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014 (comma 1-*bis*); dopo il 31 dicembre 2014, verrà stabilito il termine ultimo entro il quale potranno partecipare alla selezione coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio o concluso l'attività di restauro entro la data del 31 dicembre 2014; la selezione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015 (comma 1-*bis*).

3. Dopo il 30 giugno 2014, verrà avviata la prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, destinata a coloro i quali abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 (comma 1-*septies*); prima dell'avvio della prova, dovrà essere emanato il decreto ministeriale concernente le modalità di svolgimento della prova stessa (comma 1-*septies*).

4. Compilate le procedure predette, verrà effettuata la prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore da parte di coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* (comma 1-*quinquies*); **va precisato che potranno chiedere di sostenere la prova anche coloro i quali siano in possesso dei requisiti utili al conseguimento della qualifica di restauratore (soltanto) per alcuni settori di competenza, ovviamente al solo fine di conseguire la qualifica per gli altri settori (tale possibilità, non espressamente considerata dalla norma, discende da un'interpretazione orientata dal principio di logicità e ragionevolezza: sarebbe infatti del tutto ingiustificato che i restauratori non potessero giovare delle stesse opportunità di migliorare la propria qualifica professionale offerte ai collaboratori restauratori);**

in base a quanto già espresso in precedenza, tale indicazione va in contraddizione con la necessità prioritaria di attestare la professionalità ancor prima di determinarne una prevalenza di specializzazione finalizzata all'inserimento negli elenchi.

prima dell'avvio della prova, dovrà essere emanato il decreto ministeriale concernente le modalità di svolgimento di detta prova (comma 1-*quinquies*).

5. Separatamente dalle precedenti procedure, verrà effettuata anche la ("distinta") prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, entro i termini di cui al comma 1-*ter*, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello e la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello, corrispondenti ai titoli indicati nella Tabella 1 della Sezione I dell'Allegato B, (comma 1-*quinquies*); le modalità di svolgimento anche di questa prova verranno definite con il suddetto d.m. di cui al comma 1-*quinquies*.

L'espletamento delle diverse fasi previste dalla legge **avverrà una tantum e** non potrà essere ripetuto in futuro, **cioè una volta conclusa tutta la procedura**, stante la stessa natura transitoria della disciplina in esame, volta alla stabilizzazione di situazioni di fatto pregresse o quanto meno *in fieri*.

Uno degli elementi che è stato giustamente più volte condannato della procedura di selezione precedente, sospesa per essere poi modificata all'origine dalla legge 7/2013, è quello relativo alla transitorietà. E' indiscutibile, infatti, che questa procedura abbia la finalità di regolamentare il settore per quanto riguarda il passato e che tale verifica abbia necessariamente un termine, ma va ben specificato che *una tantum* vada riferito a questo e non al modo con cui opportunamente, secondo principi di logica e di buon senso nonché di praticità e di economicità, verranno organizzate le varie fasi previste dalla legge, per consentire a tutti gli iscritti di farsi riconoscere l'eventuale diritto alla qualifica.

4. Procedure per la presentazione e la valutazione delle domande

Le selezioni pubbliche e le prove di idoneità verranno indette mediante bandi, pubblicati sul sito istituzionale Internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai bandi saranno allegati i moduli delle domande di partecipazione che i candidati dovranno compilare e trasmettere in via telematica, allegando l'eventuale documentazione utile alla valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ogni interessato, seguendo attentamente le indicazioni che verranno fornite con i bandi:

- dovrà accreditarsi telematicamente presso il sito istituzionale del Ministero (www.beniculturali.it) e riceverà un codice di identificazione per accedere al sistema telematico;
- dovrà compilare i moduli di domanda nelle parti di interesse, e allegare in formato elettronico (file .pdf) la documentazione, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, che intende sottoporre a valutazione, ed inviare il tutto al sito istituzionale.

Poiché la documentazione concernente i corsi di formazione sostenuti e l'attività di restauro svolta risulta per molti aspiranti in larga parte già trasmessa in occasione della precedente procedura di selezione pubblica, avviata nel settembre 2009 e sospesa nel novembre 2010, il Ministero sta studiando la possibilità di consentire il "recupero" di detta documentazione (oggi custodita in apposito data-base presso il Ministero), mediante un richiamo ad essa effettuato nelle nuove domande di partecipazione; in tale ipotesi, sarà il Ministero a collegare la documentazione alle nuove domande, senza ulteriori oneri per gli interessati, i quali resteranno comunque abilitati a trasmettere nuovamente ogni documento ritenuto utile.

Non è possibile prevedere un richiamo al data-base anche per la documentazione dei lavori già inviata e che i candidati possono poi integrare con altri documenti?

Le domande incomplete dei dati indicati come necessari nel modulo verranno considerate inammissibili ed archiviate.

In definitiva, secondo quanto indicato nei moduli di domanda, l'interessato è tenuto ad indicare gli atti e le informazioni di cui dispone (allegandoli) e quelli di cui non ha la disponibilità, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Spetterà poi al Ministero valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 182; ciò, eventualmente (e fermo restando l'onere degli interessati di fornire le informazioni ed allegare la documentazione indicate come necessarie nel modulo di domanda, a pena di inammissibilità della stessa), svolgendo, se del caso, approfondimenti istruttori nei confronti degli enti organizzatori dei corsi di formazione (Università, Accademie, Istituti centrali del Ministero, Regioni, altri enti pubblici o privati), delle Amministrazioni datrici di lavoro, nonché e degli organi preposti alla tutela dei beni culturali oggetto dell'attività di restauro, secondo le indicazioni contenute nelle domande.

Dopo la valutazione dei requisiti, nell'ipotesi in cui essi vengano riscontrati sussistenti nella misura richiesta dalla legge, il Ministero convocherà gli interessati per la presentazione dei documenti (già trasmessi in via telematica ai fini dell'attestazione e della valutazione) in originale o in copia conforme e l'identificazione personale. Si procederà quindi a formalizzare l'attribuzione delle qualifiche e l'inserimento nell'elenco, ovvero ad ammettere gli interessati alle prove di idoneità.

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i requisiti minimi vengano ritenuti insussistenti, si invierà all'interessato il preavviso di rigetto della domanda volta al conseguimento della qualifica o all'ammissione alla prova di idoneità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis, della legge n. 241/1990; l'interessato potrà presentare entro **dieci trenta** giorni le proprie osservazioni e controdeduzioni (resta esclusa la possibilità di presentare nuovi documenti, avendo disatteso l'onere di fornirli tempestivamente); sulla base di esse, e comunque decorso detto termine, verranno adottati i provvedimenti definitivi.

5. Le modalità di valutazione dei requisiti

La valutazione dei requisiti comporta non poche difficoltà applicative, che si esaminano partitamente, con riferimento alle tre diverse categorie di titoli considerati utili dalla normativa (Allegato B, Tabelle 1, 2 e 3).

5.1. Il possesso di un titolo di studio

L'articolo 182 prevede quale requisito (in alcuni casi sufficiente, in altri casi da integrare con altri requisiti), il possesso di un titolo di studio.

I titoli di studio utili sono solo quelli, conseguiti entro i termini indicati dal comma 1-ter, ed analiticamente indicati nella Tabella 1, con i relativi punteggi. Non sarà possibile prendere in considerazione alcun titolo diverso (ancorché, in altra sede e ad altri effetti, venga considerato "equivalente" o "equipollente" dalla normativa).

La nota in calce alla Tabella 1 stabilisce se ed entro quali limiti i punteggi relativi ai diversi titoli siano cumulabili.

L'esistenza del titolo deve essere accertata, sulla base della documentazione fornita dall'interessato⁵; residua un margine di opinabilità in ordine alla durata almeno biennale ("durata non inferiore a due anni") del corso della "scuola di restauro statale o regionale"⁶, (seconda categoria elencata nella Tabella 1), durata rispetto alla quale è necessaria una valutazione integrativa volta ad accertare l'effettiva consistenza della formazione acquisita.

Occorre inoltre infatti precisare che più corsi, aventi la stessa natura di una formazione di base, costituiscono una duplicazione, e non possono sommarsi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito; possono sommarsi, invece, qualora costituiscano fasi successive (formazione di base – formazione integrativa o di specializzazione) di un unico percorso formativo. Occorrerà approfondire le valutazioni sulla consistenza, la possibile cumulabilità ed il punteggio conseguentemente attribuibile, nei casi in cui le informazioni sui suddetti corsi

⁵ Si ritiene che rientrino nella prima delle categorie di titoli elencate nella Tabella 1, sia i diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro (oggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro), dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalle sedi distaccate: Scuola del Mosaico di Ravenna), nonché dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) negli ultimi anni (corsi di durata quadriennale, poi quinquennale, in attuazione dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice, e del d.m. n. 87/2009), sia quelli rilasciati prima della riorganizzazione dei corsi (di durata triennale o, per quelli organizzati dall'I.C.P.L. fino al 1987, biennale). Ciò, alla luce del tenore testuale della Tabella 1, giustificato peraltro dalla circostanza secondo la quale, indipendentemente dalla durata, le Scuole di alta formazione del Ministero, anche prima del riordino di cui all'articolo 9 del d.lgs. 368/1998, hanno rappresentato il modello di eccellenza rispetto al quale la validità degli altri corsi statali o regionali veniva *pro-tempore* considerata dalla normativa e nella prassi. Ne è riprova la previsione dell'articolo 29, comma 8, del Codice, che abilita *ope legis* le suddette Scuole alla formazione dei nuovi restauratori, sottraendole alla necessità di un vero e proprio accreditamento (fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'insegnamento e delle verifiche stabiliti per tutti i corsi dai regolamenti attuativi).

⁶ Prima dell'attuazione dell'articolo 29, commi 8, 9 e 9-bis, del Codice, si registrano pochi casi (può farsi l'esempio dei corsi di Villa Manin a Passariano del Friuli e di Botticino) di corsi "regionali" (nel senso di corsi organizzati, cofinanziati o anche semplicemente vigilati dalle Regioni) di durata superiore al biennio.

risultino scarse o particolarmente difformi dai percorsi formativi individuati e considerati dalla norma. da valutare ad eventuali corsi nei quali l'anno scolastico abbia avuto una durata significativamente inferiore ai dieci mesi (quella che, di regola, corrisponde all'attività didattica nei corsi di carattere universitario o equiparati).

Anche qui si torna indietro rispetto agli obiettivi della legge 7/2013 che ha dovuto correttamente riconoscere la validità dei corsi rilasciati legittimamente dalla Regione, in base alla legge 845/1978, che non può certo essere qui rimessa in discussione. Si ricorda a tale proposito un grande numero di diffide presentate alle Regioni proprio in relazione al rischio di vedersi togliere *contra legem* il valore dei titoli già rilasciati. Si è già detto nell'introduzione di tale testo delle criticità intercorse a causa dei ritardi regolativi e normativi del settore in primis per la formazione, non è certo questa la sede e l'occasione per recuperare tali lacune a discapito dei candidati alla selezione. Di contro per trovare una coerenza con i nuovi standard, finalmente pubblicati nel luglio 2009, il legislatore ha comunque declinato in modo diverso i punteggi relativi ai vari percorsi formativi, senza però prevedere ingiustificate discrezionalità interpretative in fase attuativa.

Altre valutazioni demandate al Ministero riguardano l'equipollenza dei titoli esteri, la presenza di un insegnamento annuale di restauro nei corsi di Restauro delle Accademie, l'avvenuta equiparazione (da parte delle Università) alle lauree delle classi 12/S e LM11 delle lauree in Conservazione dei beni culturali, nonché la riconosciuta equipollenza ai diplomi accademici in Restauro di altri diplomi.

Per consentire dette valutazioni, viene richiesta all'interessato, oltre che la trasmissione di copia del titolo conseguito, l'indicazione (all'interno del modulo di domanda) di elementi informativi riguardo alla qualificazione giuridica del corso, nonché all'oggetto (materia), alla natura (teorica o pratica-laboratoriale) ed alla consistenza quantitativa (periodo di didattica e di studio, numero di ore di lezione) degli insegnamenti impartiti nel corso.

In base a tali elementi, il requisito verrà valutato dal Ministero utile in relazione ad uno o più settori di competenza, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 182, comma 1-*novies*.

5.2. L'inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni

L'articolo 182 prevede inoltre quale requisito l'inquadramento, conseguito entro i termini indicati al comma 1-*ter*, presso una Pubblica Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale. La previsione riguarda gli uffici del Ministero, gli uffici delle Regioni che esercitano le competenze in materia di tutela considerate dall'articolo 5, comma 2, del Codice, quelli degli enti locali o sub-regionali ai quali eventualmente le Regioni abbiano (formalmente) delegato dette competenze.

Sono previste tre tipologie di inquadramento: restauratore, assistente tecnico restauratore e docente delle Accademie di belle arti per le classi ABPR 24-28, con i relativi punteggi. Non sarà possibile prendere in considerazione alcun profilo di inquadramento diverso (ancorché, in altra sede e ad altri effetti, venga considerato "equivalente" o "equipollente" dalla normativa).

La Tabella 2 stabilisce a quali condizioni il punteggio relativo all'inquadramento come assistente tecnico restauratore (che, a differenza degli altri, non è sufficiente al conseguimento della qualifica) sia cumulabile a quelli della Tabella 1.

L'esistenza della posizione di status deve essere accertata sulla base della documentazione fornita dall'interessato, che dovrà dar conto anche delle attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.

In base a tali elementi, il requisito verrà valutato dal Ministero in relazione ad uno o più settori di competenza, secondo i criteri stabiliti dal comma 1-*novies*.

5.3. Lo svolgimento di un'attività di restauro

Infine, l'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera a), ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella Tabella 3 dell'allegato B, considera lo svolgimento di una "*attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici secondo il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al D.M. 26 maggio 2009 n. 86.*"

Il medesimo comma 1-*quater*, alla lettera b), dispone che "*E' riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente ed in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica*"

Occorre ricordare che l'articolo 182 del Codice ha cercato di dare una risposta alle questioni applicative, originate o non risolte dal d.m. n. 420/2001 (con cui è stato modificato il d.m. n. 294/2000, attuativo dell'articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge Merloni – che, come sopra esposto, rappresenta la prima normativa che dà direttamente rilevanza alla figura del restauratore nell'ordinamento italiano), legate anzitutto alla circostanza che non sempre esiste ed è disponibile una documentazione sui soggetti che in concreto hanno svolto l'intervento conservativo e sui ruoli rispettivamente ricoperti. La logica di fondo del d.m. n. 294/2000, ripresa dal Codice, è quella secondo la quale il dato di fatto consistente nell'essere stati destinatari di un affidamento di lavori di restauro e nell'aver svolto correttamente detti lavori, nel periodo antecedente alla prima disciplina delle figure professionali (il d.m. n. 294/2000, appunto), costituisce esperienza professionale utile al riconoscimento della qualifica.

Questo approccio, ispirato al dm 294/200 e s.m., se da un lato ha stabilito delle regole per quanto riguarda l'affidamento dei lavori e in generale a seguire un orientamento per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere lavori di restauro, dall'altra non ha permesso di cogliere in modo corretto il vero andamento del settore, rischiando di non essere sufficiente al fine di individuare pienamente l'attività "*effettivamente svolta dall'interessato*" e quindi di riconoscerne la competenza e la qualifica. Uno degli elementi nuovi che la novella normativa ha inteso definire è proprio la necessità, ai fini dell'attribuzione della qualifica professionale, di riconoscere l'effettivo svolgimento dell'attività di restauro, indipendentemente da posizioni giuridiche o di coordinamento che non sempre ne garantiscono la partecipazione diretta all'esecuzione di un restauro.

E' mediante questo **nuovo** approccio **quindi** che la normativa ha inteso affrontare il problema del passaggio da una fase storica in cui lo svolgimento di un'attività professionale è avvenuto di fatto, al di fuori di una disciplina **chiara ed esaustiva**, ad una fase in cui detto

svolgimento avviene (ed avverrà) presupponendo le verifiche e le valutazioni formali proprie di un'attività professionale riconosciuta.

La legge 7/2013, proprio per rispondere a questa esigenza di correttezza nell'individuare il ruolo del restauratore anche al di là degli affidamenti degli appalti, ha eliminato di proposito il riferimento alla “responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento”, riconoscendo anche le ipotesi, peraltro molto numerose, che a svolgere l'attività di restauro siano anche soggetti non necessariamente titolari di impresa e a tal fine la legge ritiene fondamentale considerare, per la valutazione dei requisiti, anche tutti quei documenti legali che non sono in possesso dell'amministrazione poiché riguardano l'organizzazione del lavoro e raramente ne è stata richiesta e rilasciata informazione ufficiale.

In questa prospettiva, ai punti seguenti si forniscono indicazioni operative ai fini della corretta valutazione del requisito.

Per le attività di restauro relative a beni per i quali le funzioni di tutela spettano allo Stato, il Ministero provvederà direttamente alla valutazione.

Per le attività di restauro relative a beni culturali per i quali le funzioni di tutela sono di competenza di organi non statali (come sopra esposto, regionali o subdelegati dalle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice), e quindi gli organi del Ministero non hanno riscontri documentali nei propri archivi, né memoria storica degli interventi, l'interessato potrà trasmettere al Ministero, oltre alla documentazione, anche eventuali attestazioni sull'attività svolta rilasciate dall'organo non statale competente alla tutela. In questa ipotesi, resta affidata alla responsabilità di ciascuna Regione l'organizzazione di un procedimento finalizzato al rilascio delle attestazioni ⁷.

Per gli organi del Ministero, dopo l'avvio della procedura (data di pubblicazione del “bando” nella G.U.), potrà, ai sensi degli articoli 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e 9, commi 2 e 3, del d.p.R. n. 184/2006, essere sospeso - mediante differimento - il diritto di accesso (diretto) ai relativi documenti amministrativi detenuti e/o formati dalle Soprintendenze (e dagli altri organi periferici e centrali del Ministero preposti alla tutela). Questa misura potrà rendersi necessaria per evitare la paralisi degli Uffici che si vedrebbero

⁷ Occorre sottolineare che il testo previgente dell'articolo 182, comma 1-ter, lettera b) – introdotto dal d.lgs. n. 156/2006 - prevedeva che, in ordine allo svolgimento di attività di restauro con “responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento” (così la definizione del requisito secondo detta normativa), “i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta”; conseguentemente, le precedenti circolari ministeriali avevano organizzato un sistema di valutazione secondo il quale, in ogni caso, l'interessato aveva titolo ad ottenere il rilascio delle attestazioni ed era tenuto a trasmetterle a corredo della domanda presentata nell'ambito della selezione pubblica telematica, e, salvi i necessari controlli ed eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni, dal contenuto dell'attestazione derivava il riconoscimento o meno del relativo requisito, nella misura (durata, settore, caratteristiche dell'attività) che era stata attestata dall'organo di tutela del bene. La nuova formulazione ha eliminato la previsione sull'obbligo di rilasciare le attestazioni, cosicché nel sistema attuale il Ministero compirà le proprie valutazioni anche basandosi su eventuali attestazioni, ma riferendosi comunque al complesso della documentazione utile già disponibile negli archivi o comunque versata nella procedura dall'interessato; in definitiva, auspicabilmente, ne risulterà un'istruttoria più ampia, volta, da un lato, a ridurre il rischio che gli interessati vengano penalizzati da un'insufficiente diligenza o da una disomogeneità di comportamento (nel rilasciare le attestazioni) da parte degli organi di tutela; dall'altro, a fondare il riconoscimento o meno dei requisiti su elementi documentali concreti ed effettivamente significativi (e, per ciò stesso, adeguatamente verificabili e sindacabili, anche in sede giurisdizionale).

altrimenti destinatari di numerosissime domande di accesso (mediante visione e/o estrazione di copia, proprio di quella documentazione che è in corso di trattazione al fine di pervenire alla valutazione delle dichiarazioni).

Per individuare le attività di restauro utili, la norma fa riferimento al profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'Allegato A del regolamento di cui al d.m. n. 86/2009.

Al riguardo, occorre precisare che detto Allegato comprende tutte le attività che possono precedere ed accompagnare un intervento conservativo; solo alcune di esse, tuttavia, costituiscono le specifiche attività professionali del restauratore di beni culturali, oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 29 del Codice (*“Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali”*), ed è soltanto ad esse che l'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera a), si riferisce e dà rilevanza ai fini della qualificazione professionale: **B – Progettazione, e C – Intervento** (progettazione ed esecuzione dell'intervento conservativo, di regola fortemente integrate tra loro, nel settore degli interventi su beni culturali mobili o superfici decorate dei beni architettonici); mentre altre attività (A – Esame preliminare; D – Documentazione e divulgazione; E – Ricerca e sperimentazione) assumono un significato complementare ed esulano dallo specifico ambito professionale riservato al restauratore, ben potendo essere svolte da altri soggetti.

È indispensabile chiarire in questa sede che la progettazione e l'intervento sono due attività fortemente connesse tra loro ma che non necessariamente sono svolte in esclusiva dalla stessa persona o solo da una persona, soprattutto per quanto riguarda le opere di media o grande entità.

A sostegno di una corretta valutazione, relativa all'organizzazione dell'esecuzione del lavoro previsto dal progetto di restauro, sarà in questo caso utile riferirsi anche alle indicazioni del Dm 294/2000 e s.m. che individua all'art. 5 nel 20% il minimo della presenza di restauratori nell'ambito di un'impresa con oltre 4 addetti come idoneità tecnico organizzativa per i lavori nella categoria OS2.

5.3.1. Dimostrazione dell'attività svolta: dichiarazione dell'interessato e valutazione da parte della Pubblica Amministrazione

Un primo aspetto da chiarire **quindi** è che il riferimento della norma allo svolgimento “effettivo” e “diretto” sta ad evidenziare che l'attività ritenuta utile a far presumere l'acquisizione di un'adeguata capacità professionale (così da integrare o sostituire un insegnamento istituzionale specifico, insufficiente o mancante) è soltanto quella effettuata concretamente, di persona, dall'aspirante restauratore, e come tale verificabile e valutabile da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del bene.

Va poi sottolineato che la normativa ammette la certificazione o l'autocertificazione privata soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (articolo 182, comma 1-*sexies*, lettera f); mentre, per il conseguimento della qualifica di restauratore, tenendo conto della delicatezza delle competenze professionali e delle responsabilità connesse alla qualifica, richiede che la dimostrazione dei requisiti avvenga esclusivamente sulla base di

documentazione certa avente consistenza e significato ragionevolmente verificabili - “*atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori*” - (comma 1-*quater*, lettera c) .

Come verrà precisato nel prosieguo, l'interessato è tenuto a dichiarare (all'interno del modulo prestabilito) alcuni elementi informativi sull'attività svolta ed a trasmettere in via telematica la documentazione di cui dispone. A sua volta, il Ministero, anche avvalendosi dell'ufficio *pro tempore* preposto alla tutela del bene cui si riferisce l'attività di restauro svolta⁸, valuterà la effettiva sussistenza del requisito dell'attività di restauro avente le caratteristiche richieste dalla legge (non soltanto l'esecuzione “effettiva” e “diretta” dell'attività, ma anche il riferimento dell'attività ad un intervento su di un bene culturale mobile o assimilato, regolarmente autorizzato e di cui sia stato verificato il buon esito), sulla base della documentazione già esistente nei propri archivi e di quella acquisita a seguito della trasmissione da parte dell'interessato in occasione della procedura di selezione pubblica.

Peraltro, anche nei confronti dell'attività degli aspiranti collaboratori restauratori oggetto di autodichiarazione o di dichiarazione del datore di lavoro, il Ministero svolgerà gli opportuni controlli, al fine di valutarne la veridicità.

Per assicurare rigore, omogeneità e trasparenza, le valutazioni dovranno necessariamente seguire alcuni criteri, indicati ai punti seguenti.

5.3.2. Riscontro delle dichiarazioni con la documentazione ufficiale e ricorso a presunzioni logiche

Quanto alla prova che sia stata realmente effettuata un'attività di restauro con i connotati richiesti dalla legge, ritenuto indice in concreto di capacità professionale, si è detto che la norma richiede che la valutazione debba potersi riferire ad “atti di data certa emanati, ricevuti”

⁸ In concreto, per quanto riguarda gli organi ministeriali competenti a fornire elementi di valutazione in ordine allo svolgimento di attività di restauro qualificata, in base alle disposizioni organizzative, si ritiene che, oltre alle Soprintendenze di settore (per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; archivistiche), ed agli Istituti centrali e nazionali, abbiano nel tempo legittimamente esercitato funzioni di tutela, e quindi, a seconda dei casi, autorizzato, imposto o effettuato direttamente interventi conservativi su beni culturali, anche le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gli Archivi di Stato e (dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni, in precedenza esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche, oggi menzionate all'articolo 5, comma 2, del Codice) le Biblioteche statali. Riguardo ai soggetti cui sono riferibili i documenti da valutare, vi sono anzitutto i responsabili del procedimento (i direttori regionali, i soprintendenti, oppure – per gli interventi eseguiti direttamente presso i relativi laboratori – i direttori dell'istituto centrale; ovvero, su delega di dette figure dirigenziali, i funzionari che hanno concretamente seguito i lavori in questione), o, negli appalti pubblici, i direttori dei lavori, i direttori tecnici, i rappresentanti legali dell'impresa appaltatrice. Analogamente, nelle Regioni o Province autonome che (in base a previsioni degli Statuti e delle leggi regionali o provinciali attuative) esercitano competenze in materia di tutela, e nelle Regioni ad autonomia ordinaria per i beni in relazione ai quali le funzioni di tutela siano state loro trasferite, a partire dal d.P.R. 3/1972 (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, sono esercitate dalle Regioni le funzioni di tutela “*che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato ...*”, salvo che il loro interesse culturale sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale), i dirigenti o i funzionari degli organi regionali, provinciali o degli enti locali subdelegati competenti, o i direttori dei lavori pubblici.

o comunque anche custoditi” dall’amministrazione (comma 1-*quater*, lettera c), e precisa che tali atti devono essere stati “*formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice*”.

La disposizione manifesta l’obiettivo di assicurare che il lavoro svolto dall’interessato risulti, ovvero possa desumersi da una traccia documentale certa, e riguardi interventi conservativi correttamente eseguiti.

E’ pertanto anzitutto evidente che non potranno essere considerati utili lavori privi dell’autorizzazione rilasciata dall’organo di tutela, prevista dalla normativa vigente quale presupposto di legittimità di ogni intervento conservativo (articoli 20 e 21 del Codice).

Parimenti, non potranno essere considerati utili lavori la cui corretta esecuzione non sia stata dichiarata dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori mediante rilascio del certificato e/o visto di buon esito⁹.

Ciò detto, non è frequente che un documento ufficiale dell’appalto consideri e qualifichi in modo espreso ed esaustivo il ruolo svolto da un singolo soggetto nell’attività di restauro. Tenuto conto di ciò (che discende da motivi diversi e legittimi: scarsa univocità delle previsioni normative sull’obbligo legale di certificare l’attività professionale; prassi operativa, soprattutto negli anni antecedenti alla legge Merloni ed al d.m. n. 294/2000; incidenza della procedura degli scarti d’archivio, etc.), per evitare che parte degli interessati siano penalizzati dalla mancanza della documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito, l’articolo 182, comma 1-*quater*, dovrà essere applicato anche utilizzando presunzioni logiche idonee ad integrare la documentazione disponibile.

In questa prospettiva, il caso di più agevole valutazione appare quello in cui l’interessato al riconoscimento della qualifica professionale era anche titolare della ditta individuale che (quale aggiudicataria della gara o affidataria diretta a trattativa privata, ovvero subappaltatrice autorizzata – nel caso di lavori pubblici – oppure appaltatrice scelta dal proprietario privato dei beni) ha eseguito i lavori. A tale situazione può sostanzialmente assimilarsi il caso di restauratori appartenenti a società, cooperative e consorzi di imprese individuali di restauro, soggetti in presenza dei quali si tratta di stabilire quale dei soci o dei restauratori consorziati avesse operato direttamente nei lavori affidati alla cooperativa o al consorzio. In sostanza, si rientra nell’ipotesi di attività affidata e svolta “in proprio”, e ben può presumersi, fino a prova contraria, che i soggetti predetti abbiano in concreto svolto l’attività appaltata e correttamente eseguita. Un altro caso analogo è quello in cui l’interessato figurava come direttore tecnico dell’impresa esecutrice.

⁹ L’interessato potrà allegare la relativa documentazione o (nel caso di lavori per i quali la tutela spetti ad organi statali) limitarsi ad indicarne gli estremi nella dichiarazione. Qualora la verifica del buon esito di interventi conservativi oggetto di dichiarazione da parte degli interessati non sia ancora stata effettuata o la relativa documentazione non sia reperibile, gli uffici dovranno provvedere tempestivamente ad effettuare la verifica mancante o la ricognizione della verifica effettuata a suo tempo, ed a formalizzare i relativi atti, non appena possibile e comunque in tempo utile per poter effettuare la valutazione del requisito. Gli uffici del Ministero provvederanno a seguito della notizia. Negli altri casi, l’interessato dovrà invece sollecitare a tal fine gli uffici regionali o delegati per gli adempimenti di competenza. La competenza ad effettuare verifiche o ricognizioni in ordine al buon esito degli interventi spetta all’organo che attualmente è preposto alla tutela del bene oggetto dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti e informazioni da parte dell’organo che era competente all’epoca dei lavori.

Nelle predette ipotesi, la posizione formalmente rivestita nell'impresa implica (salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell'intervento ricadeva su un soggetto diverso) un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. In altri termini, si tratta di posizioni nelle quali, all'affidamento di lavori di restauro da parte delle Soprintendenze o dei privati ed alla certificazione del buon esito di detti lavori può presuntivamente farsi discendere, a favore di chi ricopriva detta posizione, lo svolgimento "diretto" ed "effettivo" dell'attività di restauro che la legge richiede. In questi casi, la valutazione del Ministero serve ad evidenziare che non vi sono specifici elementi ostativi a che dalla posizione rivestita si faccia discendere lo svolgimento di un'attività connotata dal ruolo e dalla responsabilità richiesti dalla legge.

Occorrerà tener presente, in modo opportuno, il fatto che non sempre il ruolo di titolare dell'impresa soddisfa o esaurisca la necessaria ed adeguata organizzazione delle competenze per singola opera, presupponendo, in molti casi, la compresenza di più restauratori nell'ambito della singola opera (come già ricordato in cfr. dm 294/2000 e s.m.). Tale previsione va considerata a prescindere da chi abbia svolto il ruolo di direttore tecnico o di progetto, o di aggiudicatario dell'appalto.

Il requisito in questione è ipotizzabile (fino a prova contraria) può regolarmente sussistere quindi anche in presenza di contratti di lavoro subordinato o di contratti di collaborazione con l'impresa appaltatrice, in ogni caso aventi data certa ed anteriore (o quanto meno contestuale) al periodo cui l'attività si riferisce ¹⁰.

In questi casi, l'interessato dovrà documentare il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa esecutrice ed il Ministero dovrà attestare la rispondenza di quanto contenuto nella documentazione presentata dall'interessato con quanto risulta dagli altri atti disponibili (anche in questi casi, lo svolgimento dell'attività verrà riconosciuto fino a prova contraria; vale a dire, salvo che risulti che l'attività era stata affidata, o comunque è stata svolta da un soggetto diverso).

A questo punto, è ben chiaro all'Amministrazione come sia complesso il mercato di settore e quante siano state fino ad oggi le tipologie di imprese, le modalità di assunzione ed i rapporti lavorativi.

Non sempre, infatti, i documenti di lavoro sono in grado di fornire in modo diretto ed esplicito il ruolo svolto dall'operatore. Il continuo alternarsi di tipologie contrattuali, inquadramenti diversi, anche in contraddizione gli uni con gli altri (che contraddistingue la maggior parte dei documenti curriculari già visionati durante la procedura precedente) induce a ritenere insufficiente la valutazione di ogni documento o contratto che verrà presentato per la selezione preso singolarmente, ma si dovrà necessariamente metterlo in relazione in modo orizzontale considerando il curriculum lavorativo del candidato nella sua interezza. Ciò per estrapolare, al di là delle incongruenze legate in modo endemico al settore e che non sono assolutamente oggetto di questa procedura di selezione, la *ratio* che vi è dietro, mettendo in evidenza gli elementi che testimoniano per via documentale l'espressione e il riconoscimento della competenza professionale del restauratore e che perdurano per logica al di là dei dumping contrattuali di ogni singolo candidato.

¹⁰ E' indispensabile che detti atti risalgano all'epoca di svolgimento dell'attività, per evitare che ricostruzioni postume conferiscano posizioni operative nell'ambito dell'impresa che non erano state esplicitate, e che quindi non può presumersi fossero state conosciute ed apprezzate dall'Amministrazione o dal privato committente dei lavori ai fini dell'autorizzazione e/o dell'affidamento degli stessi.

Per questo motivo verranno considerate accanto alle **La posizioni lavorative determinate con le** dalle classificazioni della contrattazione collettiva per i **lavoratori dipendenti** delle imprese edili ed affini (non esistendo un contratto di categoria autonomo per le imprese di restauro di beni culturali, e tanto meno un contratto specifico per le imprese operanti nella categoria OS2 A e OS2 B, cui si riferiscono le qualifiche professionali in esame ¹¹) ed alle relative declaratorie di mansioni **attinenti all'attività di restauro su beni culturali - categoria OS2 A, anche i contratti collettivi di diverso settore, riconducibili di volta in volta ad uno o più appalti di restauro; laddove non risulti chiaro il ruolo del candidato le singole posizioni lavorative dovranno quindi essere valutate caso per caso nella loro interezza sulla base di un criterio di equivalenza sostanziale e di logica presunzione rispetto all'analisi delle differenze di inquadramento e contrattuali.**

Nel caso di **lavoratori autonomi o parasubordinati** l'oggetto dell'attività, e lo svolgimento diretto dell'intervento conservativo dovranno risultare dai contenuti della prestazione lavorativa indicati nel contratto di collaborazione a suo tempo stipulato con l'impresa affidataria ¹².

È opportuno ribadire che la procedura di evidenza pubblica si pone l'obiettivo di chiarire il ruolo ricoperto e le competenze richieste all'interessato nell'ambito del lavoro eseguito ed in relazione esclusivamente ad interventi conservativi su beni vincolati, non entrando nel merito né della tipologia né dell'adeguatezza dei rapporti di lavoro in essere per singola opera.

Si indicano, a titolo esemplificativo, **specifici atti** che possono (in diversa misura) assumere rilevanza per dimostrare le posizioni imprenditoriali, professionali o lavorative sopra considerate :

- in ordine alla titolarità della ditta appaltatrice dei lavori di restauro o alla posizione di direttore tecnico dell'impresa stessa: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestazione della SOA; atto contratto di appalto; verbale di consegna lavori; autorizzazione ad eseguire interventi di restauro su beni culturali di proprietà privata;
- in ordine alla posizione lavorativa nei confronti dell'impresa: estratto del libro matricola, contratto di lavoro, contratto di collaborazione aventi data certa, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in ordine al ruolo svolto dall'interessato quale dipendente o collaboratore autonomo, documenti inerenti gli aspetti di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
- in generale: una relazione ispettiva, un ordine di servizio, un verbale di collaudo, un consuntivo tecnico-scientifico, in cui si faccia espressamente menzione dell'interessato come esecutore diretto dell'intervento (atto emanato dall'amministrazione); una comunicazione informativa sullo stato dei lavori, una richiesta di chiarimenti o istruzioni trasmesse dall'interessato (atto ricevuto dall'amministrazione); una pubblicazione, o qualsiasi altro

¹¹ Soltanto nel luglio 2013 risulta sottoscritto (tra A.R.I., UGL, Finco, Federterziario - Confimea e Federmiddlemanagement) uno specifico contratto nazionale per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali.

¹² La qualifica/posizione lavorativa deve risultare dal libro matricola, dal contratto di lavoro o deve potersi evincere da altri atti di data certa dell'epoca di svolgimento dell'attività. Diversamente, dare spazio ad autocertificazioni degli interessati o a dichiarazioni postume delle imprese ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore contrasterebbe con la formulazione delle previsioni normative e comunque minerebbe alla radice l'attendibilità dei riconoscimenti

documento assunto al protocollo della amministrazione pubblica competente, che dia conto dell'attività svolta dall'interessato (atto comunque di data certa e custodito).

Un altro profilo da chiarire concerne il numero dei soggetti ai quali, per uno stesso intervento conservativo, può essere riconosciuto il possesso del requisito dell'attività di restauro. **Anche qui si richiama lo spirito con cui la normativa (dm294/200 modificata dal dm 420/2001) si declina dando delle indicazioni minime di organizzazione, volte a riconoscere ai fini dell'esecuzione del restauro artistico su beni vincolati la necessità che ad eseguire l'intervento siano in numero adeguato esclusivamente le professionalità idonee.**

Da ciò si evince come sia corretta, e da tenere a riferimento, l'ipotesi che, all'interno di una medesima opera, si possa - o si debba presumere - la compresenza di una o più figure specializzate indipendentemente dalla dimensione dell'impresa o dell'opera da eseguire. Risulta evidente però che Accade di frequente che un intervento, se riguarda un bene di dimensioni cospicue (si pensi ad una parete affrescata, a stucchi che sviluppino un'estensione lineare di decine di metri; oppure, all'appalto unico che riguardi il restauro di un insieme di numerosi beni mobili), veda all'opera contemporaneamente più restauratori (e collaboratori); si tratta, tuttavia, di evitare che l'applicazione della disciplina transitoria divenga l'occasione di una sanatoria generalizzata, utile a far conseguire la qualifica professionale a chiunque abbia avuto rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici. Pertanto, nell'ipotesi in cui per il medesimo intervento pervengano un numero poco plausibile di domande di riconoscimento del requisito da parte dei più soggetti, ognuno dei quali invochi la propria posizione di lavoro nei confronti dell'impresa appaltatrice, il Ministero dovrà valutare la compatibilità del numero degli aspiranti in relazione alle caratteristiche dell'intervento e dell'impresa stessa.; e, se del caso, limitare il riconoscimento (in questo caso, dando priorità al soggetto che risulti indicato dall'impresa come effettivo esecutore, o che rivesta nell'organizzazione dell'impresa una posizione superiore)¹³.

Qualora non sussista nessuna delle suddette ipotesi di collegamento qualificato con l'intervento di restauro o con l'impresa appaltatrice, non può essere dimostrato, né desunto, lo svolgimento "effettivo" e "diretto" dell'attività di restauro.

Un altro aspetto della valutazione riguarda la durata dell'attività di restauro attestabile. Il comma 1-*quater* precisa che la durata "è documentata dai termini di consegna e di

¹³ Un esempio limite può chiarire la problematica e dare specifiche indicazioni sui criteri di valutazione del requisito: se l'intervento è consistito nel restaurare la superficie intagliata di un piccolo portone di una canonica, ad una sola anta, senza smontarlo e senza che vi fosse la necessità di consolidare l'altra faccia non decorata, è praticamente impossibile che vi abbiano lavorato contemporaneamente due operatori, e quindi l'attività potrà essere considerata utile per un solo soggetto; in tale ipotesi, se l'intervento è rivendicato dal titolare della ditta appaltatrice e da un suo dipendente, e non vi sono documenti che indichino espressamente chi abbia eseguito il restauro, sarà gioco forza attribuire il requisito all'imprenditore. Ipotizzando invece che l'intaglio fosse su entrambi i lati del portoncino, o che il portoncino sia stato restaurato in laboratorio (e quindi l'intervento abbia potuto essere realizzato con una organizzazione ottimale degli spazi di lavoro), il requisito potrebbe essere riconosciuto, per tutta la durata prevista dal contratto ovvero stimata dalla Soprintendenza, a due soggetti; in tale ipotesi, se il requisito è rivendicato (oltre che dal titolare dell'impresa) da due dipendenti, oppure da un dipendente e da un collaboratore, per il secondo riconoscimento utile (oltre a quello del titolare dell'impresa) occorrerà dare prevalenza al soggetto indicato dall'impresa; se non risulta alcuna indicazione da parte dell'impresa, non si potrà fare altro che "dividere" il requisito tra i due pretendenti.

completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo”.

In mancanza di un'espressa indicazione dei termini previsti per la consegna e l'ultimazione dei lavori, rinvenibile nel contratto di appalto o in altri atti adottati dall'Amministrazione, sarà compito del Ministero stabilire anche la durata presumibile del tipo di intervento svolto (considerandone in concreto la dimensione e la complessità). Analoga valutazione tecnico-discrezionale dovrà essere effettuata in presenza di ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito (per impedire che il ritardo non giustificato da sopravvenute difficoltà determini, paradossalmente, una valutazione di maggiori requisiti).

5.3.3. Ipotesi (straordinaria) della mancanza di documentazione ufficiale

Come esposto, le valutazioni dovranno essere basate su adeguata documentazione, in quanto il comma 1-ter, fa riferimento esclusivo ad “atti”; i criteri suindicati hanno la funzione di evidenziare, in modo indiretto, il ruolo del soggetto esecutore, in quanto collegato all'impresa che risulta appaltatrice del restauro.

Può tuttavia verificarsi che, pur in presenza di un restauro autorizzato¹⁴ e che risulta essere stato realizzato in modo corretto, gli atti dai quali dovrebbe potersi evincere quale impresa ha eseguito l'intervento conservativo siano andati perduti o comunque risultino irreperibili, cosicché, risulti impossibile riconoscere ad alcuno il requisito su base documentale diretta (ancorché facendo uso dei criteri presuntivi suindicati).

In tali casi, qualora detta situazione non sia imputabile al soggetto che chiede il riconoscimento del requisito, può essere consentito che la posizione di impresa appaltatrice e quella (comunque correlata, secondo i criteri suindicati) della persona fisica che ha eseguito il restauro, venga ricostruita a posteriori. Tuttavia, condizione imprescindibile per tale ricostruzione è che il soggetto che dichiara di aver svolto l'attività possa fornire documentazione (anche di provenienza del proprietario del bene cui si è riferito l'intervento) idonea a costituire un principio di prova della verità storica dei fatti sulla base dei quali chiede motivatamente che gli venga riconosciuto il possesso del requisito. Su tali basi, qualora il funzionario dell'Amministrazione, il quale a suo tempo aveva vigilato sui lavori abbia un ricordo certo (del fatto che il restauro è stato effettuato da una tale impresa e della presenza di un dato soggetto in un dato cantiere e del ruolo di responsabilità diretta da lui assunto), può ammettersi che il predetto funzionario attesti l'avvenuto smarrimento, la distruzione, o comunque l'indisponibilità dei documenti e le circostanze da lui direttamente conosciute (va da sé, assumendosi la responsabilità, anche penale, della corrispondenza al vero di quanto dichiarato), e la valutazione del requisito da parte del Ministero terrà conto di detta attestazione.

E' evidente come questa possibilità di attestazione, in mancanza di documentazione ufficiale, comporti il pericolo di favorire la costruzione di *curricula* professionali non

¹⁴ E' evidente che, se per l'intervento di restauro era necessaria l'autorizzazione (vale a dire: se il bene ricadeva nell'ambito di applicazione della normativa italiana di tutela, ovvero di una normativa estera di portata analoga), e l'autorizzazione non risulta chiesta e/o rilasciata, l'intervento è illegittimo e non può integrare il requisito ai sensi dell'articolo 182.

rispondenti alla realtà, e quindi debba essere considerata dai dirigenti delle amministrazioni pubbliche competenti con attenzione e rigore estremi.

5.3.4. Rilevanza delle attestazioni già rilasciate e utilizzabilità della documentazione già trasmessa

Il sistema di gestione del procedimento che si è costruito richiede la trasmissione in via telematica dei moduli e dei documenti da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti.

Imprescindibili esigenze di buon andamento, oltre che di parità di trattamento tra i soggetti aspiranti ai fini di imparzialità delle valutazioni, rendono inevitabile procedere alla rinnovazione integrale delle valutazioni.

Conseguentemente, eventuali attestazioni già rilasciate (con riferimento alla normativa previgente) direttamente agli interessati dagli uffici preposti alla tutela devono intendersi non decisive (cioè, non automaticamente rilevanti) ai fini della dimostrazione dei requisiti; ma restano comunque utilizzabili in via indiretta, al fine, cioè, di fornire elementi ricostruttivi al Ministero per valutare il possesso dei requisiti.

Un discorso a parte va fatto per la utilizzazione della documentazione già trasmessa a corredo delle domande presentate nel corso della precedente procedura telematica, sospesa nel novembre 2010, in vista della modifica della disciplina legislativa. Tale documentazione potrà essere richiamata dagli interessati in sede di presentazione delle nuove domande, e, in tal caso, non dovrà essere nuovamente allegata (ma sarà cura del Ministero abbinarla alle nuove domande, ai fini delle attestazioni e valutazioni relative). Gli interessati potranno comunque scegliere di trasmettere nuovamente tutta la documentazione; in tal caso, la documentazione precedentemente trasmessa non verrà più considerata.

5.3.5. Metodologia per la valutazione del requisito

Per quanto esposto il meccanismo di valutazione dello svolgimento “effettivo” e “diretto” di un’attività di restauro, richiede, in taluni casi, che la valutazione avvenga sulla base della conoscenza di tutti gli operatori che hanno presentato domanda di conseguimento della qualifica con riferimento al requisito dell’attività, relativamente ad ogni cantiere/intervento di restauro.

L’espletamento delle valutazioni da parte del Ministero, sarà tanto più agevole, quanto più l’interessato sarà in grado di produrre la documentazione utile alla individuazione della propria posizione lavorativa.

Più in particolare, domande che non contengano tutte le informazioni richieste nel modulo pubblicato con il bando delle procedure (*in primis*, quelle concernenti: bene culturale oggetto dell’intervento, periodo di esecuzione dell’intervento, tipologia dell’intervento, impresa appaltatrice dei lavori, posizione rivestita dall’interessato; nonché, se conosciuti, estremi dell’autorizzazione e della verifica di buon esito/collaudato) verranno dichiarate inammissibili dalle Amministrazioni competenti.

Per ogni cantiere/intervento, a seconda della complessità tipologica e consistenza dei lavori eseguiti, **nonché delle caratteristiche dell'impresa a cui è stato affidato il lavoro**, il Ministero individuerà uno o più soggetti, tra quelli richiedenti, nei confronti dei quali riconoscere il possesso del requisito; in pratica, il possesso del requisito potrà essere riconosciuto a più di un soggetto, soltanto in presenza di affidamenti unitari di lavori concernenti insiemi di beni (di regola collezioni, ovvero compendi di arredi di un edificio) di tipologia e/o materiale diversi e quindi suscettibili di interventi conservativi significativamente differenziati; ovvero, in presenza di lavori di restauro che, ancorché concernenti beni omogenei, abbiano una consistenza quantitativa (come, ad esempio, nel caso dell'affidamento del restauro di collezioni di numerosi beni mobili tipologicamente omogenei, o di decorazioni di superfici architettoniche che coprano una notevole estensione) tale da giustificare interventi autonomi effettuati contestualmente da diversi operatori.

Il riconoscimento del requisito potrà riguardare, a seconda dei casi, il titolare della ditta individuale oppure il socio della società, della cooperativa o del consorzio, oppure il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, oppure, laddove non risulti che una delle predette figure abbia assunto la responsabilità diretta dell'intervento conservativo (ed abbia chiesto il riconoscimento della relativa attività), un diverso soggetto il quale dimostri di aver avuto un rapporto lavorativo con l'impresa appaltatrice e che, in base alla qualifica/posizione lavorativa contrattualmente rivestita (come risultante dalla documentazione disponibile), possa ritenersi aver svolto "effettivamente" e "direttamente" l'attività di restauro.

Per dirimere conflitti tra pretese inconciliabili **con le valutazioni effettuate dal Ministero** (come quella tra due o più aspiranti restauratori, che rivendichino di aver svolto il **medesimo intervento**), potrà darsi rilevanza ad una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, che l'interessato dovrà trasmettere in allegato alla domanda.

5.3.6. Valutazione delle esperienze formative all'estero

Un problema particolare si pone in presenza di aspiranti alla qualifica di restauratore che documentino una formazione e/o assumano di avere svolto attività di restauro qualificata in altri Stati.

In tali casi, non può avere alcuna utilità l'attestazione da parte dell'organo periferico.

Il Ministero dovrà valutare direttamente la valenza probatoria della documentazione (di provenienza estera, corredata, a cura dell'interessato, della traduzione in italiano) prodotta dall'interessato in allegato (formato .pdf) al modulo di domanda, attingendo se necessario informazioni dalle amministrazioni preposte all'insegnamento e alla tutela del bene oggetto di attività di restauro nello Stato di riferimento.

Anche tale valutazione sarà orientata dai criteri sostanziali indicati ai punti precedenti, anche se inevitabilmente comporterà un margine di apprezzamento soggettivo maggiore.

Infatti, occorre tener presente che la disciplina di tutela dei beni culturali in molti altri Paesi differisce sensibilmente da quella italiana; ad esempio, non prevede l'intervento necessario di un'amministrazione pubblica, in funzione di autorizzazione e verifica finale degli interventi conservativi, e fa talvolta affidamento su valutazioni di professionisti.

Pertanto, in presenza di requisiti che l'interessato assuma, documentatamente, di aver maturato all'estero, il Ministero valuterà se la quantità e qualità dell'insegnamento impartito, da un lato, e la natura dell'attività di restauro effettuata, dall'altro, possono ritenersi sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dalla normativa italiana, **in un'ottica di armonizzazione e di dialogo tra i Paesi**

Roma, ... gennaio 2014